

Codice A1618A

D.D. 27 febbraio 2023, n. 112

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione modificazione/trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico - Richiedente: Azienda agricola Giuseppe Mascarello e figlio, di Mauro Mascarello & C. - Località: Castiglione Falletto.



ATTO DD 112/A1618A/2023

DEL 27/02/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione modificazione/trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico - Richiedente: Azienda agricola Giuseppe Mascarello e figlio, di Mauro Mascarello & C. - Località: Castiglione Falletto

1. PREMESSO CHE:

- in data 28/03/2022 prot. n. 38418 è pervenuta dallo Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo" l'istanza di autorizzazione per interventi in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, presentata dall'Azienda agricola Giuseppe Mascarello e figlio, di Mauro Mascarello & C. (C.F. *omissis*Q / P. IVA *omissis*) con sede legale in Castiglione Falletto (CN), strada del Grosso n. 1, per la realizzazione di cantina vinicola e fabbricati a servizio dell'attività agricola in via Alba Monforte n. 112, su superfici di cui al Foglio n. 4, particelle 364, 331, 297, 165, del N.C.T. del Comune di Castiglione Falletto;

- l'intervento riguarda la costruzione di impianti produttivi per la trasformazione, lavorazione, invecchiamento e commercializzazione di prodotti vitivinicoli legati ad azienda agricola di nuovo insediamento sul territorio comunale;

2. CONSIDERATO CHE:

- l'intervento previsto interessa una superficie di 3.262,50 m², con volumi complessivi di scavo e riporti pari a 33.790,22 m³ e non prevede la trasformazione di superfici boscate;

- l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 23/2015 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

3. RICHIAMATI:

- la nota prot. n. 41715 del 04/04/2022 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile,

Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

- il parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota in data 03/05/2022 prot. n. 54578, allegato alla presente per farne parte integrante sostanziale (Allegato A);

- le integrazioni volontarie del proponente, giunte tramite le comunicazioni ns. prot. n. 2078 del 10/01/2023 e n. 10143 del 25/01/2023, con le quali si aggiornano le superfici e i volumi dell'intervento;

- la nota prot. n. 6943 del 19/01/2023 con cui è stata richiesta al Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021, valutazione della documentazione integrativa;

- il parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota in data 13/02/2023 prot. n. 20469, allegato alla presente per farne parte integrante sostanziale (Allegato B);

4. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi della D.G.R. n. 31-5971 del 17/06/2013, il titolare dell'autorizzazione ha provveduto al versamento delle spese di istruttoria, pari a € 1.022,00;

- ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, il titolare dell'autorizzazione, è tenuto, prima dell'inizio dei lavori, al versamento di un deposito cauzionale proporzionale a € 2.000,00 per ogni ettaro di terreno interessato dalla modificazione o dalla trasformazione, e comunque non inferiore a € 1.000,00, a garanzia della corretta esecuzione delle opere autorizzate; nel caso in esame, essendo la superficie totale trasformata in area soggetta a vincolo idrogeologico pari a 0,32625 ha, l'ammontare della cauzione corrisponde all'importo minimo di € 1.000,00;

- ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989, è fatto obbligo del versamento, prima dell'inizio dei lavori, del corrispettivo di rimboschimento, il cui ammontare viene determinato sulla base del costo unitario stabilito periodicamente con decreto del Presidente della Giunta Regionale e risulta attualmente pari ad € 2.169,12/ha; per l'intervento in esame, che prevede una superficie di intervento pari a 0,32625 ha, l'ammontare complessivo del corrispettivo da versare corrisponde all'importo di € 707,68;

- ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 4/2009, l'intervento risulta esente dagli obblighi di compensazione in quanto l'area oggetto di trasformazione non risulta boscata;

- il proponente ha attestato l'assolvimento dell'imposta di bollo prevista per la presentazione dell'istanza ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972;

5. DATO ATTO CHE in esito all'istruttoria non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

6. PRECISATO CHE la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in

progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

7. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

8. PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è lo Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo"; pertanto, il presente atto amministrativo produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 della Legge Regionale n. 23/2008;

determina

A. DI APPROVARE le premesse e gli allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

B. DI AUTORIZZARE, ai sensi della L.R. n. 45/1989, l'Azienda agricola Giuseppe Mascarello e figlio, di Mauro Mascarello & C. (C.F. *omissis* / P. IVA *omissis* con sede legale in Castiglione Falletto (CN), strada del Grosso n. 1, per la realizzazione di cantina vinicola e fabbricati a servizio dell'attività agricola in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici in via Alba Monforte n. 112, distinte al N.C.T. del Comune di Castiglione Falletto, al Foglio n. 4, particelle 364, 331, 297, 165;

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

- è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato (ns. prot. n. 2078 del 10/01/2023) e delle condizioni e prescrizioni contenute negli Allegati A e B al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;

- concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

- in quanto adottata nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010, produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo";

- ha validità di 36 mesi a partire dalla data di rilascio del provvedimento abilitativo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo"; i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;

- può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

- può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e della presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

D. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

- è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento e delle opere connesse, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

- è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs 152/06, qualora applicabili;

- in caso di qualsiasi modificazione al progetto definitivo approvato dovrà comunicarlo alla Regione Piemonte tramite apposita domanda ed ottenere la preventiva autorizzazione qualora intenda effettuare la modifica sostanziale delle opere, che comporti variazioni qualitative e/o quantitative al progetto approvato;

- ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, è tenuto al versamento, prima dell'inizio dei lavori, del deposito cauzionale pari a € 1.000,00 per una trasformazione del suolo pari a 0,32625 ha non boscati;

- ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989, è tenuto al versamento, prima dell'inizio dei lavori, del corrispettivo di rimboschimento pari a € 707,68 per una trasformazione del suolo pari a 0,32625 ha non boscati ;

- è tenuto a dare la comunicazione dell'inizio dei lavori almeno 30 giorni prima del loro inizio effettivo, a mezzo PEC al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente, facendo richiesta di emissione dell'avviso di pagamento PagoPA per consentire il versamento della cauzione e del corrispettivo di rimboschimento tramite il sito internet PiemontePAY. Per quanto riguarda il pagamento della cauzione si comunica inoltre che rimane possibile, in alternativa alle modalità di cui sopra, la stipula di una fideiussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte, Piazza Castello 165, Torino;

- dovrà comunicare la data di fine lavori entro 60 giorni dalla data di effettiva conclusione al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

E. DI TRASMETTERE il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo" per gli adempimenti di competenza ed a tutti gli Enti e le Autorità interessati.

F. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

G. DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale di Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Data

Protocollo (*) /A1816A

Class. 7 - 13.160.70 ATZVI – 744 / 2022C

(*) Riportato nel corpo del messaggio PEC

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore Piemonte Sud
PEC: tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

Riferimento pratica: nostro protocollo n. 14416 del 04/04/2022

Oggetto: Legge regionale 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. – Richiesta autorizzazione per nuova costruzione di impianto produttivo viticolo e fabbricati annessi all'azienda agricola nel Comune di Castiglione Falletto, Via Alba – Monforte, n. 112, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici - Richiedente: Società Semplice Agricola "Mascarello Giuseppe e figlio" di Mauro Mascarello & c.
Parere geologico

In data 04/04/2022, prot. n° 14416, è pervenuta dal settore Tecnico Piemonte Sud la richiesta di parere geologico riguardante l'istanza della Società Semplice Agricola "Mascarello Giuseppe e figlio" di Mauro Mascarello & c, tesa ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. n° 45/89 per la nuova costruzione di un impianto produttivo viticolo e fabbricati annessi all'azienda agricola nel Comune di Castiglione Falletto, Via Alba – Monforte, n. 112, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti incaricati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- ✓ relazione tecnica;
- ✓ relazione geologico – geotecnica;
- ✓ documentazione fotografica;
- ✓ progetto definitivo con tavole grafiche.

Dall'esame istruttorio eseguito dal funzionario incaricato, risulta che il progetto in oggetto consiste nella demolizione dei fabbricati esistenti, attualmente in disuso da decenni, e nella realizzazione un nuovo impianto produttivo per la trasformazione, lavorazione, invecchiamento e commercializzazione di prodotti vitivinicoli ed annesso fabbricato ad uso residenziale agricolo ed amministrativo in funzione delle necessità dell'azienda e dei componenti del nucleo familiare che ne fanno parte integrante.

Si rileva che nel sito in esame non sono presenti dissesti pregressi e che la zona risulta essere posta in classe di idoneità urbanistica Ilc nella Carta di Sintesi del PRGC.

Si rammenta che l'istruttoria, svolta esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti geologici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla



corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

In considerazione della tipologia di lavori previsti e della loro entità, dall'esame della documentazione progettuale presentata e del sopralluogo effettuato in data 27/04/2022, si ritiene che gli interventi in oggetto siano compatibili con l'attuale assetto idrogeologico dell'area e si esprime pertanto parere favorevole alla realizzazione degli interventi in oggetto a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;
- sia durante i lavori che al termine degli stessi dovrà essere effettuata una adeguata regimazione delle acque superficiali e profonde; tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento;
- nella realizzazione dei muri controterra, che saranno debitamente impermeabilizzati, dovrà essere posta particolare attenzione nella predisposizione di un'idonea rete di drenaggio al fine di allontanare rapidamente le eventuali acque di infiltrazione;
- il proponente dovrà curarsi anche nel tempo della corretta funzionalità delle opere idrauliche tramite manutenzioni ordinarie e straordinarie qualora se ne verificasse la necessità;
- in corso d'opera si dovrà valutare attentamente la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori o di cantiere, provvedendo ad effettuare eventuali verifiche di stabilità, qualora risultassero necessarie, in accordo con i disposti del D.M. 17 gennaio 2018. Tali verifiche dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
- i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi i residui legnosi, rami e cimali, dovranno essere allontanati dall'area e comunque in nessun modo potranno interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;
- nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Graziano VOLPE
(Firmato digitalmente)



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale di Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Data

Protocollo (*) /A1816A

Class. 7 - 13.160.70 ATZVI – 744 / 2022C

(*) metadati riportati nella segnatura informatica di
protocollo

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore Tecnico Piemonte Sud
PEC: tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

Riferimento pratica: nostro protocollo n. 2176 del 19/01/2023

Oggetto: Legge regionale 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. – Richiesta autorizzazione variante progettuale relativa a lavori per la costruzione di un nuovo impianto produttivo viticolo e fabbricati annessi all'azienda agricola nel Comune di Castiglione Falletto, Via Alba – Monforte, n. 112, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici - Richiedente: Società Semplice Agricola "Mascarello Giuseppe e figlio" di Mauro Mascarello & c.
Parere geologico

In data 19/01/2023, prot. n° 2176, è pervenuta dal settore Tecnico Piemonte Sud la richiesta di parere geologico riguardante la variante progettuale in oggetto relativa all'istanza della Società Semplice Agricola "Mascarello Giuseppe e figlio" di Mauro Mascarello & c, tesa ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. n° 45/89 per la nuova costruzione di un impianto produttivo viticolo e fabbricati annessi all'azienda agricola nel Comune di Castiglione Falletto, Via Alba – Monforte, n. 112, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti incaricati, in base ai quali è prevista la variante progettuale di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- ✓ relazione tecnica;
- ✓ relazione geologico – geotecnica;
- ✓ Tav. 16 var – Tavola degli scavi e dei riporti.

Dall'esame istruttorio eseguito dal funzionario incaricato, risulta che la variante progettuale in oggetto consiste sostanzialmente nella realizzazione di un piazzale in riporto nella porzione dell'area compresa tra Via Alba Monforte (SP9) e Via del Cimitero, a nord-nord-est del concentrico della zona di intervento, con un moderato aumento delle volumetrie di scavo e di riporto.

Si conferma che nel sito in esame non sono presenti dissesti pregressi e che i lavori previsti ricadono in classe di idoneità urbanistica IIc nella Carta di Sintesi del PRGC.

Si rammenta che l'istruttoria, svolta esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti geologici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale di Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

In considerazione della tipologia di lavori previsti in variante e della loro entità, dall'esame della documentazione progettuale presentata, si ritiene che gli interventi in oggetto siano compatibili con l'attuale assetto idrogeologico dell'area e si esprime pertanto parere favorevole alla loro realizzazione a condizione che vengano rispettate tutte le prescrizioni già contenute nel parere geologico precedentemente inviato (nota ns. prot. n. 14416 del 04/04/2022).

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Bruno IFRIGERIO**

*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)*